SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 195**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 166/L

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 279.

Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.

97G0314

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 167

Autorità di bacino del fiume Po in Parma

DELIBERAZIONE 24 giugno 1997.

Legge 21 gennaio 1995, n. 22, art. 4, comma 5, e legge 16 febbraio 1995, n. 35. Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree d'esondazione nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994. Modificazioni ed integrazioni al programma degli interventi di competenza del Magistrato per il Po. (Deliberazione n. 21/97).

97A5730

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 1997.

Modalità di dismissione della partecipazione azionaria determinata dal Tesoro in Telecom Italia S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il punto 1 delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993 e del 15 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che prevede la definizione da parte del Governo dei criteri per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, delle relative modalità di dismissione delle suddette imprese e la trasmissione dei criteri e delle modalità al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la legge n. 249 del 31 luglio 1997 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la deliberazione in data 13 giugno 1997 del Consiglio dei Ministri, adottata ai fini di quanto previsto dal succitato art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il parere reso in data 10 luglio 1997 dalla VIII commissione del Senato;

Preso atto che la IX commissione della Camera dei deputati non ha espresso il parere di competenza nei termini prescritti;

Ritenuto che è necessario, anche in relazione agli impegni presi in sede di Unione europea, avviare sin da ora le procedure propedeutiche al collocamento della società risultante dalla fusione di Stet S.p.a. e Telecom Italia S.p.a. denominata Telecom Italia S.p.a. (d'ora in poi «Telecom Italia»);

Considerato che, a seguito della fusione tra Stet S.p.a. e Telecom Italia S.p.a., il Ministero del tesoro è titolare di una quota pari al 44,71% del capitale sociale della Telecom Italia;

Considerato che il Comitato permanente di consulenza e di garanzia per le privatizzazioni, riunitosi in Roma in data 5 giugno 1997, ha espresso parere favorevole in merito alla procedura di dismissione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nella Telecom Italia;

Considerato che, accanto alla diffusione dell'azionariato della suddetta società tra il pubblico, è opportuno garantire la stabilità all'assetto azionario della stessa al fine di assicurare l'indirizzo strategico della società nella fase successiva alla dismissione della quota di partecipazione del Tesoro nella società stessa, senza peraltro compromettere la contendibilità del controllo.

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nella Telecom Italia sarà effettuata sia mediante offerta pubblica di vendita, sia mediante trattativa diretta anche al fine di costituire un azionariato stabile.

Roma, 8 agosto 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

97A6688

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 7 agosto 1997.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Austria quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali Firenze-Fiesole.

IL MINISTRO
DELEGATO PER IL TURISMO

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante: «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11 «Attività professionali»;

Vista l'istanza in data 19 agosto 1996 della signora Birgit Kimmel Schumacher, nata a Innsbruck il 12 gennaio 1942, di cittadinanza austriaca e diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Austria, in data 25 aprile 1995, ai fini dell'accesso ed esercizio in Firenze della professione di «guida turistica»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 13 dicembre 1996 favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994, atteso che l'insieme delle competenze cognitive tecniche e relazionali richieste alla figura professionale di guida turistica sono strettamente correlate alle caratteristiche storiche, artistiche, economiche e culturali del territorio in cui la professione viene esercitata;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Vista la nota del 22 gennaio 1997 con la quale la sig.ra Brigitte Kimmel Schumacher ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il compimento di un tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento sono di competenza della regione Toscana;

Vista la nota n. 8/10635/4.20 dell'11 luglio 1997 con cui la regione Toscana - Dipartimento dello sviluppo economico, ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della integrazione formativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Considerato che la sopra indicata sig.ra Birgit Kimmel Schumacher risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Brigitte Kimmel Schumacher, nata ad Innsbruck il 12 gennaio 1942, cittadina austriaca, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nel territorio di Firenze-Fiesole.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 agosto 1997

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO *A*

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI ADATTAMENTO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 319/1994 DA PARTE DELLA SIG.RA BIRGIT KIMMEL SCHUMACHER.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione, da parte della sig.ra Birgit Kimmel Schumacher, nata a Innsbruck il 12 gennaio 1942 e residente a Firenze, piazza Leopoldo Nobili n. 1, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Firenze-Fiesole di cui all'art. 8 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 80;

Le materie oggetto del tirocinio di adattamento della sig.ra Birgit Schumacher sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia:

Carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia: età classica, medievale, moderna e contemporanea.

Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte.

Carattere e storia della ricerca archeologica.

Con riferimento all'ambito territoriale Firenze-Fiesole: conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché dei musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Caratteri e storia del territorio:

Caratteri naturali e storici del paesaggio toscano Paesaggio rurale e paesaggio urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio toscano. La rete regionale delle comunicazioni.

Con riferimento all'ambito territoriale Firenze-Fiesole: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni.

Principali usi e costumi. Principali manifestazioni a carattere turistico.

Con riferimento all'ambito Firenze-Fiesole: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali

Itinerari turistici.

Conostenza dei principali itinerari turistici consigliabili, delle principali strutture ricettive, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale Firenze-Fiesole.

Lingua italiana:

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avviene sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per gli ambiti territoriali Firenze-Fiesole, che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione Toscana la propria disponibilità ad assumere la responsibilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione Toscana. A tale scopo il responsabile trasmetterà alla regione Toscana (Dipartimento dello sviluppo economico, via di Novoli n. 26 - Firenze) una relazione conclusiva nella quale si illustreranno i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante e si esprimerà la valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Firenze-Fiesole.

In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio sia stato effettuato con esito positivo, la regione Toscana rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione, valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del comune (articoli 6, 7 e 11, comma 2 della legge regionale n. 80/1995)

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme previste dalla legge regionale n 80/1995 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione comunale.

97A6648

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 agosto 1997.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 concernente interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise. (Ordinanza n. 2637).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministero dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Viste le ordinanze n. 2621 del 1° luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997 e n. 2630 del 24 luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997;

Viste le osservazioni e le proposte formulate dal comitato tecnico amministrativo, istituito ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, nelle sedute del 31 luglio 1997 e 7 agosto 1997;

Considerato che si rende necessario provvedere a specificazioni ed integrazioni dei contenuti della citata ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 e prorogare la decorrenza dei termini previsti nella stessa ordinanza in relazione a esigenze operative;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Nell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 come integrata dall'ordinanza 2630 del 24 luglio 1997 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:

all'art. 3, comma 1, secondo capoverso, è aggiunto il seguente periodo «Il comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 3 dell'ordinanza 2621 del 1° luglio 1997 può avvalersi per particolari aspetti specifici su invito del presidente di esperti nei settori tecnico e amministrativo. Agli esperti sarà corrisposto limitatamente

alle sedute del comitato a cui partecipano, il trattamento di missione e un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Sottosegretario di Stato per la protezione civile n. 2287 del 25 luglio 1997 di nomina del comitato stesso, per i rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali che integrano il comitato stesso»;

all'art. 3, comma 1, terzo copoverso, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Nel caso di più progetti aventi caratteristiche tecniche simili e connessioni funzionali, da realizzare in zone limitrofe o in condizioni ambientali analoghe, il comitato procede all'esame degli studi, delle indagini preliminari e dei progetti ancorché l'importo del finanziamento sia inferiore o uguale a due miliardi»;

all'art. 4 si aggiunge il seguente comma: «6. I soggetti attuatori e i commissari delegati devono sottoporre all'esame del comitato tecnico di cui al precedente art. 3 i progetti di massima ovvero se già disponibili i progetti esecutivi»;

l'art. 5, comma 1, primo capoverso, è sostituito con il seguente: «Avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 7 all'affidamento degli interventi in programma di cui all'art. 1, dotati di progetto di massima si può procedere a mezzo appalto concorso, salvo diversa determinazione del comitato conseguente all'esame del progetto e degli atti tecnico amministrativi propedeutici all'affidamento dei lavori. I lavori dovranno essere consegnati entro centoventi giorni dall'approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi di cui al precedente art. 3, comma 2»;

nell'art. 7 è soppressa la deroga all'art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Nello stesso articolo anziché «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8» deve leggersi «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8».

Art. 2.

1. Gli ingegneri capo degli uffici regionali del genio civile per le attività di cui alla presente ordinanza, previste a carico dei propri uffici, sono nominati funzionari delegati.

Art. 3

2. Tutti i termini previsti nell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 decorrono dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A6666

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 luglio 1997.

Scioglimento di società cooperative edilizie senza nomina di commissario liquidatore.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, in data 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui si siano accertati i presupposti indicati dall'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia «Giuliano Dalmata», con sede a Venezia, costituita per rogito notaio dott. Lorenzini Icilio in data 18 giugno 1952, repertorio 17276, registro società n. 6615, tribunale di Venezia, B.U.S.C. 875/41375;

2) società cooperativa edilizia «Egisto Lancerotto» con sede a Noale (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Pascucci Francesco in data 23 ottobre 1972, repertorio 3890, registro società n. 10552, tribunale di Venezia, B.U.S.C. 1702/140883;

Venezia-Mestre, 29 luglio 1997

Il direttore: MARRI

97A6626

DECRETO 1° agosto 1997.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Foggia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 1° dicembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Foggia;

Viste le deliberazioni del 6 maggio 1996 e del 24 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Foggia, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo le proposte contenute nelle deliberazioni datate 6 maggio 1996 e 24 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Foggia, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1997

Il Ministro: TREU

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI FOGGIA.

	Giornate per ettaro
Colture:	
Frumento	4
Seminativo arborato (frumento e olivo)	33
Oliveto irriguo	50
Oliveto	35
Mandorlo	20
Vite a tendone da vino	60
Vite a tendone da tavola	80
Vite a spalliera	53
Frumento	70
Carciofo (III anno)	60
Barbabietola da zucchero	26
Pomodoro da industria	40
Tabacco Burley	170
Ortaggi in pieno campo (cavolo brocc.- sedano)	50
Agrumeto	80
Erba medica	10
Erbai (veccia e trifoglio)	5
Orto irriguo (con tre raccolti annui)	160
Lavoro impiegato in serra 1000 mq:	
Pomodoro in coltivazione esclusiva	70
Pomodoro in prima coltivazione	46
Pomodoro in seconda coltivazione	48
Peperone in coltivazione esclusiva	43
Peperone in prima coltivazione	34
Peperone in seconda coltivazione	33
Melanzana in coltivazione esclusiva	76
Zucchina in coltivazione esclusiva	40

	Giornate per capo
Bestiame:	
Bovini allo stato brado	1
Bovini	5
Suini	1
Ovini	5
Allevamento galline ovaiole	100 per 10.000 capi
Allevamento polli da carne al suolo (1,6 kg)	7 per 10.000 capi
Allevamento polli da carne in batteria (1,6 kg)	10 per 10.000 capi
Allevamento di conigli da carne in gabbia (2,5 kg)	450 per 10.000 capi

97A6627

DECRETO 1° agosto 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aldo Moro - Soc. coop. a r.l.», in Canosa di Puglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 25 febbraio 1997 con la quale il tribunale di Trani (Bari), ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Aldo Moro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Canosa di Puglia (Bari);

Ritenuta la ncessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Aldo Moro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rito notaio dott. Italo Coppola in data 26 giugno 1986, repertorio n. 46930, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Marco Amendolito, nato a Bari il 5 luglio 1966 ed ivi residente in viale Lenin, 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A6689

DECRETO 4 agosto 1997.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Benevento.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 19 gennaio 1971, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Benevento;

Vista la deliberazione del 27 giugno 1996, della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Benevento, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 27 giugno 1996, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Benevento, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1997

Il Ministro: TREU

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO.

Colture:	Giornate per ettaro
Seminativo arborato	58
Barbabietola asciutta	22
Barbabietola irrigua	32
Castagneto da frutto	42
Cereali (escluso riso)	18
Erbai	15
Frutteto specializzato	76
Granone asciutto	23
Granone irriguo	25
Leguminose asciutte	23
Maggese nudo	6
Nocelleto	75
Oliveto	67
Colture ortive	150
Patata asciutta	50
Patata irrigua	60
Pomodori con sostegno	200
Tabacco	165
Vigneto specializzato (a spalliera)	112
Vigneto specializzato (a raggiera)	133
Colture fiori	200
Vivai	200

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini da reddito	14
Bovini da allevamento	11
Suini	5
Equini	15
Ovini e caprini (primo capo)	7
Ovini e caprini (capi successivi)	2
Conigli	0,1
Avicoli	0,1
Allevamento cani	8

97A6628

DECRETO 4 agosto 1997.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Sassari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione dell'8 maggio 1971, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Sassari;

Viste le deliberazioni del 14 giugno 1996, del 29 ottobre 1996 e del 4 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Sassari, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo le proposte contenute nelle deliberazione datate 14 giugno 1996, 29 ottobre 1996 e 4 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola. di Sassari, ai sensi dell'articolo 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1997

Il Ministro: TREU

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*quinquies*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI SASSARI.

Colture:	Giornate per ettaro
Seminativo (grano-cereali minori-granoturco-fave)	16
Foraggera irrigua	25
Foraggera asciutta	10
Orto irruguo	250
Orto asciutto	40
Carciofaio	60
Agrumeto e frutteto irriguo	60
Oliveto	35
Vigneto	60

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini stabulati	10
Bovini allo stato brado	5
Suini	5
Ovini e caprini	2,5

97A6629

DECRETO 7 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Clar», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 febbraio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Clar», con sede in Bari, BUSC 6440/238385, costituita per rogito del notaio Cesare Cerosi in data 16 dicembre 1988, rep. n. 28293, registro imprese n. 24014, tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 7 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6690

DECRETO 7 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Fonte», in Bitonto.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 febbraio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Fonte», con sede in Bitonto, BUSC 5807/219391, costituita per rogito del notaio Alfredo Polito in data 4 marzo 1986, rep. n. 145851, registro imprese n. 19463, tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 7 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6691

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 6 agosto 1997.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia a maturazione precoce 1997, per la regione Puglia.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/1992 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate alla elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/1987;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce che le richieste delle regioni devono pervenire a questa amministrazione non prima del 10 agosto e che, tuttavia, nel caso di coltivazioni di varietà di viti a maturazione precoce, gli organismi regionali possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Puglia, pervenuto in data 21 luglio 1997 con il quale la regione ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1997, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per le varietà di viti a maturazione precoce destinate a dare vino da tavola, vini a denominazione di origine controllata e vini a base spumante;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1997/1998 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nell'area viticola della regione Puglia.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 1997

Il Ministro: PINTO

97A6737

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 agosto 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur-Kinésithérapeute» conseguito in Francia dal sig. Mistichelli Silvain Francesco;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 luglio 1997;

Decreta:

Il titolo di studio «Masseur-Kinésithérapeute» conseguito in Francia in data 14 settembre 1994, dal signor Mistichelli Silvain Francesco nato a Rosny Sous Bois

(Francia) il 1° giugno 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A6672

DECRETO 7 agosto 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diploma de Fisioterapeuta» conseguito in Spagna dalla sig.ra Maria Yolanda Garrido Lopez;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 luglio 1997;

Decreta:

Il titolo di studio «Diploma de Fisioterapeuta» conseguito in Spagna in data 25 aprile 1979, dalla sig.ra Maria Yolanda Garrido Lopez nata a Madrid (Spagna) il 16 aprile 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A6673

DECRETO 7 agosto 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Gradue(E) en Kinesitherapie» conseguito in Belgio dalla sig.ra Necchi Ghiri Tiziana, A. M.;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 luglio 1997;

Decreta:

Il titolo di studio «Gradue(E) en Kinesitherapie» conseguito in Belgio in data 28 giugno 1995, dalla sig.ra Necchi Ghiri Tiziana, A. M. nata a Ougrée (Belgio) il 23 luglio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A6674

ORDINANZA 16 agosto 1997.

Proroga della disciplina in materia di prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti in Italia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, a norma del quale il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale;

Vista la propria ordinanza del 15 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1996, con la quale, in attesa di una disciplina legislativa di più ampia portata, è stato riconosciuto ai cittadini stranieri, temporanea-

mente presenti nel territorio dello Stato, il diritto ad alcune prestazioni sanitarie essenziali nonché la tutela sociale della maternità e della gravidanza, nella considerazione che la carenza di assistenza sanitaria può provocare la diffusione incontrollata di gravi patologie;

Viste le proprie ordinanze 7 febbraio 1997 e 13 maggio 1997, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997 e n. 120 del 26 maggio 1997, con le quali l'efficacia della soprarichiamata ordinanza del 15 novembre 1996 è stata prorogata fino al 12 agosto 1997;

Considerato che è all'esame del Parlamento un disegno di legge (A.C. 3240) riguardante la disciplina generale sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero in Italia;

Considerato che la tutela della salute di ogni cittadino straniero presente sul territorio nazionale costituisce garanzia essenziale per una efficace tutela per la salute collettiva;

Ritenuto che l'erogazione gratuita di prestazioni di prevenzione delle forme morbose, rilevanti per la tutela della salute pubblica e, in particolare, delle prestazioni di prevenzione delle malattie infettive e diffusive, costituisce interesse primario per la popolazione residente;

Ritenuto, altresì, che la mancata erogazione delle prestazioni di cure essenziali, specie nei confronti dei soggetti non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, determina spesso l'esigenza di successive cure ospedaliere con grave danno economico per lo Stato, che è comunque tenuto ad assicurare il ricovero ospedaliero urgente ai sensi dell'art. 5 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerata la presenza sul territorio nazionale di migliaia di cittadini stranieri extracomunitari irregolari nonché l'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dall'Albania;

Considerato che la maggior parte dei cittadini stranieri provenienti dall'Albania si è allontanata abusivamente dai centri di accoglienza in cui era ospitata, perdendo così la possibilità di continuare ad usufruire delle prestazioni di assistenza sanitaria, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, in legge 19 maggio 1997, n. 128;

Ritenuta l'esigenza che nei confronti dei predetti cittadini stranieri in posizione irregolare sia comunque assicurata la continuità degli interventi di assistenza sanitaria, con particolare riferimento a quelli di sanità pubblica;

Rilevato, che rispetto alla situazione fronteggiata con le ordinanze soprarichiamate, è divenuta ancora più pressante, a causa dell'ingresso di altri cittadini stranieri in posizione irregolare, l'esigenza di assicurare la tutela della salute ad ogni persona che soggiorna sul territorio nazionale, finalità questa che ha determinato l'adozione delle precedenti ordinanze;

Viste le circolari del Ministro della sanità datate gennaio 1996, 14 maggio 1996 e 12 febbraio 1997;

Sentito, nella riunione del 5 agosto 1997, il Consiglio dei Ministri, che ha condiviso l'iniziativa;

Ordina:

Art. 1.

L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della sanità, datata 15 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1996, è prorogata fino all'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa sul trattamento degli stranieri in Italia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1997.

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e verrà inviata alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 16 agosto 1997

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 19 agosto 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 292

97A6756

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 95/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, che al comma 1 rifinanzia l'art. 9 della menzionata legge n. 211/1992;

Vista la propria delibera in data 27 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997, con la quale le quote di contributo non ancora assegnate alle aree metropolitane a carico dell'art. 9 della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziato, sono state accantonate per il parziale finanziamento, tra l'altro, dell'intervento di Napoli - linea tranviaria rapida Piedigrotta-S. Giovanni a Teduccio e con la quale è stato fissato al comune di Napoli il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera stessa ai fini dell'adempiamento delle prescrizioni di ordine proget-

tuale formulate dalla Commissione di alta vigilanza (CAV) di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;

Vista la propria delibera del 30 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1997, che al punto 3.7 ha confermato l'accantonamento di cui sopra e le indicazioni sulle verifiche progettuali e sulle relative conseguenze riportate nel precedente deliberato;

Vista la nota n. 288 dell'8 maggio 1997 con la quale il sindaco del comune di Napoli ha trasmesso la delibera approvativa della variante di massima al progetto della linea tranviaria rapida, predisposta in ottemperanza alle prescrizioni della CAV, ed ha chiesto la proroga di trenta giorni del termine individuato dalla citata delibera 27 novembre 1996 per completare gli adempimenti previsti, avendo incontrato difficoltà di ordine organizzativo e dovendo procedere ad approfondimenti di alcuni profili progettuali;

Preso atto che, con nota n. 405(55)/211 NA in data 6 giugno 1997, il Ministero dei trasporti e della navigazione si è espresso favorevolmente in ordine alla concessione della proroga, sottolineandone la durata limitata ed evidenziando come la proroga stessa sia connessa solo alla necessità di redigere eleborati suppletivi che definiscano con maggior dettaglio la variante proposta, in modo da consentire una valutazione più completa dell'intervento da parte della CAV;

Considerato che, con nota n. 155 del 13 giugno 1997, il vice sindaco del comune di Napoli ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;

Ritenuto di accedere alla richiesta del comune di Napoli in relazione alla rilevanza che l'infrastruttura in questione può assumere ai fini della razionalizzazione del sistema della mobilità in una città particolarmente interessata da fenomeni di congestione ed in considerazione dell'opportunità di assicurare il completamento di un'opera già in parte realizzata, tra l'altro con positivi riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali;

Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane;

Delibera:

1. È concessa una proroga, in sanatoria, di trenta giorni del termine che questo Comitato, al punto 2.1 della delibera 27 novembre 1996 meglio specificata in premessa, ha assegnato al comune di Napoli per ottemperare alle prescrizioni formulate dalla Commissione di alta vigilanza.

2. Sono confermate la indicazioni sulle verifiche progettuali di cui al citato punto 2.1 della delibera 27 novembre 1996, nonché le indicazioni sulle conseguenze relative a dette verifiche.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 273

97A6624

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Assegnazione dei fondi 1997 per gli interventi programmati nel settore agricolo. (Deliberazione n. 96/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale ed in particolare l'art. 2, comma 1, che affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione» ed in particolare l'art. 14, comma 4, che per l'anno 1997, autorizza la spesa di lire 517 miliardi a completamento dello stanziamento previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, da ripartirsi secondo le finalità e con le modalità stabilite nel decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578;

Visti i commi 3 e 4 dell'art. 1 del citato decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, che prevedono che la succitata somma di lire 517 miliardi venga assegnata dal CIPE su proposta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con il Comitato delle politiche agro-alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491 e che la stessa proposta sia corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario con riferimento ai fondi di cui al comma 8, dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l'art. 3, il quale ai commi 1 e 8, dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1996 cessino i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 e che le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 dello stesso art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, includano la somma del lire 1.130 miliardi vincolati per gli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustria e foreste;

Visto l'art. 2, comma 10, della succitata legge 4 dicembre 1993, n. 491, che prevede che la quota di risorse finanziarie destinata alle azioni di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non possa essere superiore al limite del 20% del complessivo stanziamento;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 «Norme urgenti in materia di finanza locale» che all'art. 20, comma 1, lettera *b)* ha stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 (ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3) e dell'art. 6 della legge n. 752/1986;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la nota n. 50377 dell'11 aprile 1997 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha trasmesso la proposta di assegnazione del succitato stanziamento di lire 517 miliardi per l'anno 1997;

Visto il verbale della riunione del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, avvenuta in data 9 aprile 1997, dal quale risulta che il medesimo Comitato ha conferito mandato al Ministro per la formulazione del riparto dei fondi e per il suo successivo invio al CIPE;

Viste le note n. 50494 del 16 maggio 1997 e n. 33531 del 18 giugno 1997 con le quali il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ha trasmesso le tabelle relative alla quantificazione delle iscrizioni nei bilanci regionali per complessive lire 1.693 miliardi cosi come previsto dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, e ha trasmesso la proposta di riparto fondi per i programmi interregionali formulata dal Comitato tecnico agricoltura nella seduta del 13 maggio u.s.;

Vista la nota n. 33369 dell'11 giugno 1997, successiva al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la quale il Ministro per le politiche agricole ripropone all'approvazione del CIPE la proposta di riparto dei fondi recati dal decreto-legge n. 67 del 25 marzo 1997;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 19 giugno 1997;

Udita la relazione del Ministro per le politiche agricole;

Delibera:

1. La spesa di lire 517 miliardi di cui all'art. 14, comma 4, decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, è ripartita come segue:

a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (ora Ministero per le politiche agricole) così come specificato nell'allegato *A;*

b) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario contratti dalle regioni in applicazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, cosi come specificato con tabella nell'allegato *B;*

c) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali come specificato nell'allegato *C.*

2. Il Ministro per le politiche agricole sottoporrà alla conferenza Stato-regioni i singoli interventi compresi nei programmi interregionali dandone comunicazione al CIPE entro i successivi quindici giorni.

3. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza Stato-regioni presenterà al CIPE e al Parlamento entro il 30 giugno 1998, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con le risorse di cui al presente riparto, con particolare riferimento ai singoli programmi interregionali.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 274

ALLEGATO *A*

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO

a) Raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati. Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 50,2 miliardi.
Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

- funzionamento del sistema informativo agricolo nazionale ed attuazione delle azioni previste dalla convenzione sottoscritta tra il Ministero e la Società Agrisiel (ora Finsiel); attività relative allo sviluppo del SIAN e divulgazione ed utilizzazione delle banche-dati del sistema medesimo;

- realizzazione delle attività previste dall'accordo di programma triennale sottoscritto tra il Ministero e l'Istituto per la ricerca e l'informazione di mercato (ISMEA) ed erogazione, al medesimo Istituto, di un contributo straordinario nella misura massima di lire 1,5 miliardi;

- realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura, nonché miglioramento delle statistiche agrarie mediante l'uso di tecnologie avanzate soprattutto il Telerilevamento, anche in collaborazione con Regioni, ISTAT e UE;

- realizzazione di attività previste dallo schema di programma nazionale per i servizi di sviluppo agricolo, con particolare riferimento a quello dell'Osservatorio Pedologico;

- realizzazione dell'Osservatorio permanente della cooperazione agricola, agroindustriale ed alimentate;

b) Cura delle relazioni internazionali ed attività necessarie ad assicurare la partecipazione del Ministero alla elaborazione delle politiche comunitarie, nonché azioni di indirizzo e coordinamento, ivi compreso i controlli, da realizzare a livello nazionale.

Per le iniziative di cui sopra è destinata la somma di lire 0,5 miliardi.

c) Attività di ricerca ed informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale.
Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 32,2 miliardi.

Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

- programmi finalizzati di ricerca e sperimentazione agraria, promossi dal Ministero e realizzati dagli Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria o dall'Ente che deriverà dalla loro riforma, dagli Istituti universitari o da altri Organismi specializzati. E' accordata priorità ai programmi la cui realizzazione risulta già avviata o in fase avanzata di istruttoria, nonché ai programmi relativi alla integrazione delle attività ordinarie degli Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria;

- mantenimento ed adeguamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche degli Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria ed erogazione di borse di studio;

- valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria ed economica;

- ricerche, studi e indagini specie nel campo tecnologico ed in quello dell'economia agraria e delle politiche strutturali dell'U.E., da realizzare anche attraverso l'erogazione di un contributo straordinario all'INEA, nonché ricerche sperimentali ed iniziative di sperimentazione applicata ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola; divulgazione dei risultati. Analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica.

d) Attività relative all'ordinamento e tenuta dei registri di varietà vegetali e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali.
Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 124,150 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

- controllo della produzione animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, da attuare con finanziamento erogati anche tramite le regioni, per la quota destinata alle attività delegate svolte dalle

associazioni provinciali allevatori e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di orientamento e di supporto all'attività di miglioramento genetico, con riferimento alle esigenze di salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione;

- valorizzazione e controllo di qualità dei prodotti inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni, salvaguardia della biodiversità;

e) Commercializzazione dei prodotti agro-alimentari.
Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 4,000 miliardi.
Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

- iniziative di promozione commerciale e di informazione dei consumatori da attuare con organismi nazionali di settore, dirette in particolare alla valorizzazione delle produzioni di qualità.

f) Valorizzazione e controllo della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.
Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 8 miliardi.
Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

- realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione anche di immagine delle caratteristiche di qualità dei prodotti agro-alimentari individuati soprattutto con denominazione di origine, con indicazione geografica o con attestazione di specificità, per e attraverso iniziative agrituristiche: iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine e a sostenere l'attività degli organismi che sono preposti alla loro gestione;

- salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agro-alimentare nazionale e denominazione di origine;

- funzionamento dei Comitati di esperti chiamati ad esprimere i pareri in merito alla formulazione della disciplina delle nuove denominazioni di origine proposte;

- attivazione di una adeguata struttura, di rilevazione e controllo della disciplina anche con l'ausilio di mezzi informatici in grado di raccogliere in tempo reale le varie situazioni che si evidenziano in ciascuna D.O. sul territorio italiano nel contesto operativo delle Amministrazioni periferiche e dei Consorzi volontari interprofessionali incaricati della tutela.

g) Attività delle Unioni nazionali e delle Associazioni dei produttori agricoli.
Per lo svolgimento delle attività ammesse è destinato l'importo di lire 3 miliardi.

Sono ammesse al finanziamento l'erogazione dei contributi di legge per l'avviamento e lo svolgimento dei compiti d'istituto di associazioni e unioni di associazioni.

h) Lotta incendi boschivi ed altri interventi forestali.
Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 52 miliardi.
Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

- **realizzazione di interventi colturali per la conservazione e ripristino degli equilibri naturali, nonché di opere infrastrutturali, volti alla tutela e valorizzazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali e delle altre aree di interesse naturalistico nazionale ed internazionale affidate in gestione al Ministero, anche ai fini della promozione ambientale sotto gli aspetti turistici, sociali, didattici e culturali e della salvaguardia dei livelli occupazionali;**

- **interventi e sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota sperimentali per la conservazione dei livelli di biodiversità animale e vegetale per la valorizzazione, la rinaturalizzazione e lo sviluppo agrituristico delle aree interne, compreso il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture, il rinnovo degli impianti e delle attrezzature; iniziative dirette alla valorizzazione della genetica forestale attraverso il miglioramento dei boschi da seme, la moltiplicazione per micropropagazione, la selezione e conservazione di germoplasmi, ivi comprese le necessarie infrastrutture e gli impianti di laboratorio; promozione e sostegno delle attività destinate alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico ai fini della protezione ambientale;**

- **iniziative di studio, di divulgazione e di propaganda in materia forestale, iniziative per la realizzazione della carta forestale nazionale;**

- **interventi del Corpo Forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi; acquisto, noleggio, manutenzione e gestione di mezzi aerei e terrestri, di impianti ed attrezzature, ivi compreso il monitoraggio e la rete informatica;**

- spese relative alle attività di controllo dell'attuazione del set aside e dell'estensivizzazione della produzione, da parte del Corpo Forestale dello Stato, nonché per il potenziamento e ammodernamento tecnologico, all'addestramento ed alla formazione professionale del Corpo Forestale dello Stato, al fine di un migliore assolvimento dei compiti di istituto e di quelli inerenti alla collaborazione con le regioni, ivi comprese la

costruzione di nuove caserme forestali, la ristrutturazione e la manutenzione di quelle esistenti.

i) Attività di prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari.
Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 8 miliardi.
Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

- potenziamento delle strutture degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, acquisizione di attrezzature scientifiche da destinare ai laboratori dell'Ispettorato centrale ed a quelli degli istituti incaricati dalle analisi di revisione;

- sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi, da conseguire soprattutto in base ai programmi sistematici di interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale. Programmi di attività di controllo a cura della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri;

- programmi da attuare con istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri istituti pubblici qualificati, per l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica delle frodi nei vari comparti merceologici e per la messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni, per la creazione di modelli analitici sulla composizione degli alimenti ai fini di controllo della qualità, nonché per la riorganizzazione dei laboratori ufficiali di controllo secondo la normativa comunitaria e nazionale.

ALLEGATO *B*

RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLE REGIONI ANNO 1997 PER IL FINANZIAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CONTRATTI IN APPLICAZIONE DELL'ART.18 DELLA LEGGE 984/77

rate dalla 6ª alla 10ª a carico della legge n. 752/86

REGIONI	ASSEGNAZIONE 1996
PIEMONTE	4.207.192.319
LIGURIA	5.919.934.049
VENETO	25.243.736.883
EMILIA-ROMAGNA	18.400.215.922
TOSCANA	10.184.666.499
UMBRIA	3.859.295.317
MARCHE	4.344.069.200
ABRUZZO	2.860.851.802
MOLISE	1.004.024.804
CAMPANIA	6.956.990.421
PUGLIA	4.455.268.693
BASILICATA	—
CALABRIA	513.754.091
TOTALE	87.950.000.000

ALLEGATO C

RIPARTO FONDI PER PROGRAMMI INTERREGIONALI

SETTORI	IMPORTO (in miliardi)
Agricoltura e qualità	38
Assistenza tecnica nel settore zootecnico	34
Comunicazione ed educazione alimentare	15
Sistema di interscambio tra i sistemi informativi ed adeguamento dei sistemi regionali	15
Promozione commerciale	15
Ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole nazionali e regionali	10
Prove varietali	3
Supporti settore floricolo	5
Promozione servizi orientati allo sviluppo rurale	3
Formazione ed aggiornamento dei tecnici e dei divulgatori agricoli ed eventuale impiego	3
Assistenza tecnica ad attività di studio e ricerca	2
Individuazione e trasferimento delle innovazioni in agricoltura	4
TOTALE	147

97A6634

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI URBINO

DECRETO DIRETTORIALE 28 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO
DI EDUCAZIONE FISICA DI URBINO

Visto lo statuto dell'I.S.E.F. pareggiato di Urbino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, n. 265, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988 che ha approvato il nuovo statuto dell'I.S.E.F. di Roma;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il proprio decreto n. 170 del 12 giugno 1997;

Viste le delibere del consiglio direttivo n. 132 del 2 maggio 1997 e del consiglio di amministrazione del 3 maggio 1997;

Viste le osservazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica inviate con nota prot. n. 2429 del 25 luglio 1997;

Considerata la necessita di apportare allo statuto le modifiche proposte dagli organi di governo dell'Istituto, in deroga a quanto previsto dall'art. 17 del testo unico, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Decreta:

Lo statuto dell'I.S.E.F. pareggiato di Urbino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, n. 265, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 7, 49, 50, 51, 53, 54 dello statuto sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

«Art. 7. — Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;

b) di un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) di un rappresentante dell'Universita degli studi di Urbino;

d) di un rappresentante del comune di Urbino;

e) di un rappresentante della provincia di Pesaro-Urbino;

f) di un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

g) di tre professori eletti dal consiglio direttivo fra i suoi componenti;

h) del coordinatore tecnico dell'istituto;

i) del direttore amministrativo dell'Istituto che funge da segretario del consiglio stesso;

l) di un rappresentante dalla regione Marche;

m) di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

n) di un rappresentante degli studenti;

o) di un rappresentante per ciascun ente pubblico o privato che, in seguito a regolare convenzione, si impegni a sovvenire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore a cinquanta milioni di lire.

Le designazioni sono fatte dagli enti competenti.

Tutti i membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive.

L'opera del consiglio di amministrazione è gratuita.

Art. 49. — Il mantenimento dell'Istituto è assicurato da:

a) Universita degli studi di Urbino;

b) comune di Urbino;

c) provincia di Pesaro-Urbino;

d) con il ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza degli studenti;

e) con i contributi eventuali, sia straordinari, sia continuativi da parte di altri enti pubblici e privati;

f) con i proventi dei diritti, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'Istituto può eseguire ed essere chiamato a compiere;

g) eventuali proventi derivanti da rendite patrimoniali.

Art. 50. — In attesa dell'adozione del regolamento di ammnistrazione e contabilita, l'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione entro il 30 novembre e sul conto consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono comunicati per conoscenza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 51. — Il servizio di cassa dell'Istituto sarà affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 53. — Presso l'Istituto, con decreto del direttore, è nominato un collegio dei revisori dei conti composto da:

un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che ne assume la presidenza;

un funzionario dell'Università di Urbino, appartenente ai ruoli di ragioneria;

un funzionario dell'amministrazione provinciale o comunale, appartenente ai ruoli di ragioneria.

Il collegio dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ad esso ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa. Redige in particolare appositi verbali sul bilancio preventivo da allegare alla relazione direttoriale, nonché relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alle regolarità della gestione.

Nelle determinazioni del collegio, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 54. — L'organico dell'Istituto è definito secondo quanto riportato nell'allegata tabella, che costituiscc parte integrante dello statuto.

TABELLA ORGANICO - I.S.E.F.

Funzione	Qualifica	N. dei posti
Direttore amministrativo	dirigente	1
Funzionario amministrativo	VIII	1
Collaboratore amministrativo	VII	5
Collaboratore contabile	VII	2
Collaboratore tecnico	VII	1
Assistente amministrativo - tecnico	VI	2
Operatore amministrativo - tecnico	V	2
Agente servizi ausiliari	IV	1
Bidello	III	5
Totale		20»

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 28 luglio 1997

Il direttore: STOCCHI

97A6667

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione relativa al carico tributario dovuto dalla ditta Zanfini Salvatore, in Acri

Con decreto del 10 giugno 1997, la riscossione del carico tributario di L. 297.519.200, dovuto dalla ditta Zanfini Salvatore, con sede in Acri, è stata sospesa ai sensi dell'art. 39, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 39. In via cautelare, il concessionario, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della sopramenzionata società, la quale comunque, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento agevolativo, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito erariale non tutelato dagli atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvengano fondati motivi di pericolo per la riscossione del credito.

97A6576

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 570/97 del 24 giugno 1997

Specialità Medicinale: SAF:

Im iv 6 fl. liof., 50 mg + 6 f. solv., n. di A.I.C. 028164059;

30 cpr. gastroresistenti 15 mg, n. di A.I.C. 028164061;

Im iv 5 flaconi liof., 15 mg + 5 f. solv., n. di A.I.C. 028164073.

Titolare A.I.C. Ravizza farmaceutici S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

Visto il parere del gruppo valutazione denominazioni del 18 giugno 1997 è autorizzata la modifica di denominazione della specialità medicinale in oggetto da «SAF» a «GEFOIC».

La denominazione delle differenti forme e dosaggi è: «Gefoic compresse gastroresistenti»; «Gefoic 15 polvere e solvente per soluzione iniettabile»; «Gefoic 50 polvere e solvente per soluzione iniettabile».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 667/97 del 15 luglio 1997

Specialità medicinale: LASIX 30 compresse, 25 mg, n. di A.I.C. 023993013.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: amido di mais 35,550 mg, amido di mais pregelatinizzato 4,375 mg, lattosio 33,125 mg, talco 1,500 mg, silicio biossido colloidale 0,250 mg, magnesio stearato 0,200 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

97A6681

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 agosto 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1800,07
ECU	1917,97
Marco tedesco	974,33
Franco francese	289,18
Lira sterlina	2866,61
Fiorino olandese	865,42
Franco belga	47,187
Peseta spagnola	11,536
Corona danese	255,69
Lira irlandese	2605,42
Dracma greca	6,218
Escudo portoghese	9,617
Dollaro canadese	1293,53
Yen giapponese	15,291
Franco svizzero	1186,60
Scellino austriaco	138,47
Corona norvegese	234,19
Corona svedese	223,88
Marco finlandese	326,60
Dollaro australiano	1342,31

97A6771

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 1997, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai mesi del 1996 e ai mesi del 1997 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, sono riportate nel seguente prospetto:

MESI		Variazioni percentuali sul corrispondente mese	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
1996	Luglio	3,6	9,5
	Agosto	3,4	9,4
	Settembre	3,4	9,4
	Ottobre	3,0	8,9
	Novembre	2,6	8,8
	Dicembre	2,6	8,5
1997	Gennaio	2,6	8,3
	Febbraio	2,4	7,6
	Marzo	2,2	6,8
	Aprile	1,7	6,3
	Maggio	1,6	6,0
	Giugno	1,4	5,4
	Luglio	1,6	5,3

97A6744

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione di trasferimento del portafoglio assicurativo vita e danni, ivi inclusi i contratti in regime di libera prestazione dei servizi, dall'impresa austriaca Anglo - Elementar Versicherungs - Aktien - Gesellschaft alle imprese austriache Wiener Allianz Lebensversicherungs - Aktiengesellschaft (portafoglio vita) e Wiener Allianz Versicherungs - Aktiengesellschaft (portafoglio danni) ai sensi degli articoli 77, comma 5, del decreto legislativo n. 174/1995, e 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'autorità di vigilanza delle assicurazioni austriaca ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo vita e danni, ivi inclusi i contratti in regime di libera prestazione dei servizi, dall'impresa austriaca Anglo Elementar Versicherungs - Aktien Gesellschaft con sede sociale in 1015 - Wien, Kärntner Ring 12, alle imprese austriache Wiener Allianz Lebensversicherungs Aktiengesellschaft (portafoglio vita) e Wiener Allianz Versicherungs Aktiengesellschaft (portafoglio danni) entrambe con sede sociale in 1131 Wien, Hietzinger Kai 101-105.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

97A6668

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Martina Franca e Lequile

La giunta della regione Puglia con atto n. 3396 del 24 giugno 1997 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le motivazioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Martina Franca (Taranto) concernente l'allargamento e sistemazione della strada comunale via M. D'Enghien.

La giunta della regione Puglia con atto n. 3641 del 24 giugno 1997 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le motivazioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Lequile (Lecce) concernente la costruzione dei collettori intercomunali della fognatura nera ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione.

97A6625

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 99 del testo unico sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legge luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà medicina e chirurgia:

Patologia generale - settore scientifico-disciplinare F04A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

97A6483

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i sottoelencati settori

Facoltà di lettere e filosofia

un posto per il settore scientifico disciplinare L08A - filologia classica comprendente la disciplina «Grammatica greca e latina»;

un posto per il settore scientifico disciplinare L25C - storia dell'arte contemporanea comprendente la omonima disciplina.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia di questo Ateneo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

L'indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A6704

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia

settore scientifico-disciplinare· F22B, disciplina di «medicina legale»

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno indicare.

la qualifica rivestita alla data della domanda;

il regime d'impegno, la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341

97A6745

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministro dei lavori pubblici 27 dicembre 1996, n. 5923, concernente: «Precisazioni ed integrazioni alla circolare 16 maggio 1996, n. 2357: "Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale"». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 18 luglio 1997).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata alla pag. 39, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quinto capoverso, dove è scritto: «... ai sensi delle norme UNI EN ISO *900/94* ...», leggasi: «... ai sensi delle norme UNI EN ISO *9002/94* ...».

97A6747

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1997 concernente: «Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1995, 1° agosto 1995 e 1° febbraio 1996, relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1997 e scadenza 1° febbraio 1998». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1997).

Nel decreto citato in epigrafe riportato alla pag. 16, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «p. Il direttore generale: *Paolucci*», si legga: «p. Il direttore generale: *Paolillo*».

97A6769

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1997 concernente: «Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1991, 1° settembre 1991, 1° marzo 1992 e 1° marzo 1993, relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1997 e scadenza 1° marzo 1998». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1997).

Nel decreto citato in epigrafe riportato alla pag. 17, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «p. Il direttore generale: *Paolucci*», si legga: «p. Il direttore generale: *Paolillo*».

97A6768

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 9 5 0 9 7 *

L. 1.500